

Emergenza caldo: più facile dal 1° luglio l'accesso alla cassa integrazione

Decreto Infrastrutture Pnrr. Nell'edilizia stop al contributo addizionale e bloccato il contatore delle 52 settimane. In agricoltura indennità agli operai anche per sospensione di mezza giornata

Giorgio Pogliotti Matteo Prioschi



In occasione delle eccezionali situazioni climatiche, comprese le ondate di calore, «al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali finanziate» dal Pnrr viene garantita la continuità della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori con norme ad hoc che facilitano il ricorso alla cassa integrazione.

Il decreto legge Infrastrutture-Pnrr approvato dal Governo il 22 giugno, introduce anche per quest'anno delle condizioni speciali di accesso agli ammortizzatori sociali nei comparti edile ed affini a fronte di sospensioni o riduzioni dell'attività tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 (quindi escludendo le attuali giornate roventi), a causa di «eventi oggettivamente non evitabili connessi a eccezionali situazioni climatiche»: non si applica il limite complessivo di 52 settimane nel biennio mobile, né la pausa di 52 settimane per le aziende che hanno esaurito il plafond.

In continuità con quanto previsto dal decreto legge 92/2025 si vuole evitare che i limiti di durata ordinariamente previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali possano ostacolare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, quando la sospensione dell'attività sia determinata da circostanze estranee alla volontà e alla sfera organizzativa dell'impresa. Beneficiarie della norma sono le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese

industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei. Inoltre le imprese che presentano domanda di integrazione salariale vengono esonerate dal pagamento del contributo addizionale.

In agricoltura l'integrazione salariale viene riconosciuta agli operai a tempo determinato e indeterminato anche in caso di sospensione per metà giornata (invece che per tutto il giorno), senza richiedere il requisito ordinario delle 181 giornate lavorate. Inoltre i giorni di utilizzo della cassa integrazione non erodono il limite massimo previsto e sono comparate a lavoro effettivo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola. A differenza dell'anno scorso cala il budget a disposizione per entrambi gli interventi: 10 milioni per l'agricoltura (invece di 22,5 milioni), 5 milioni per gli altri (erano 10,5 milioni). L'Inps provvederà al monitoraggio, anche in via prospettica, per assicurare il rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande se si supera il tetto.

L'intervento mirato contenuto nel decreto legge non significa che negli altri comparti non sia possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali a fronte di temperature molto elevate. Infatti negli altri settori sono applicabili le regole generali ordinarie che consentono di invocare la causale "evento meteo" per temperature elevate se il termometro sale oltre i 35 gradi, oppure se resta al di sotto ma la temperatura percepita risulti superiore, anche per effetto dell'umidità, sia all'aperto che al chiuso. Le aziende devono tenere conto, a questo riguardo, anche del tipo di attività svolta e delle condizioni in cui si trovano i lavoratori (utilizzo di macchinari che innalzano la temperatura, dispositivi di protezione quali tute e caschi, per esempio), evidenziando nella relazione tecnica che va accompagnata alla richiesta di ammortizzatore tali situazioni. Negli anni passati Inps ha ricordato che la sospensione dell'attività, con fruizione della cassa integrazione, può avvenire anche su segnalazione del responsabile della sicurezza aziendale.

Accanto a queste regole generali, si può chiedere la cassa integrazione a fronte del divieto di lavorare disposto da ordinanze regionali che, al 24 giugno, sono state adottate dalla quasi totalità delle amministrazioni. Tali provvedimenti in genere impongono la sospensione dell'attività in alcuni settori (di solito agricoltura, florovivaismo, edilizia) nelle ore centrali della giornata, in un arco temporale variabile (chi arriva a fine agosto, chi anche a settembre). In queste situazioni la causale di accesso agli ammortizzatori sociali è l'ordine di pubblica autorità. Anche in tutti questi casi scattano

alcune agevolazioni tra cui l'esenzione dal contributo addizionale e dall'anzianità minima aziendale dei lavoratori coinvolti.

Oltre alle disposizioni contenute nel decreto legge e alle ordinanze regionali, ci sono altri documenti che forniscono indicazioni sulla prevenzione dei rischi da calore durante le attività lavorative. Tra questi, le linee di indirizzo adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome un anno fa che non hanno valore di legge ma individuano le prassi migliori. Sempre l'anno scorso, presso il ministero del Lavoro è stato siglato tra le parti sociali il Protocollo quadro sul rischio climatico poi recepito da un decreto dello stesso ministero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA